



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio della Motorizzazione civile

di VERONA Sez.Coord.PADOVA

## IL DIRETTORE

**VISTO** il regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

**VISTA** la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

**VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

**VISTO** il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

**VISTO** l'articolo 13, del regolamento (CE) n.1071/2009 ed in particolare il paragrafo 3 che attribuisce all'autorità competente la competenza a ritirare l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada;

**VISTO**, in particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 13 punto 3), 18 e 20 punto 69 della legge 6 giugno 1974, n. 298 con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

**VISTO** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

**VISTO** l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a *"verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa"*

*dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio" nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo "svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009";*

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 che prevede, fra l'altro, l'obbligo per le imprese di documentare la propria disponibilità di uno o più veicoli a motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1071/2009, ai fini della segnalazione dell'inizio dell'attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito dell'esercizio della attività di verifica, il Comitato Centrale ha avviato, in cooperazione con Infocamere e con il CED della Motorizzazione, apposite verifiche telematiche (effettuate per provincia e per stato di iscrizione definitiva, provvisoria e sospesa) volte ad accertare quale fosse la posizione delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori nell'ambito del Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;

**VISTA** la nota n. 2300 del 12/08/2020 con la quale il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha comunicato alla Direzione Generale Territoriale per il Nord/Est che, sulla base delle verifiche telematiche effettuate, è stato accertato che n. 33 imprese di cui all'allegato elenco risultano cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province ivi specificamente indicate, richiedendo di adottare i relativi provvedimenti di cancellazione dall'Albo da parte degli Uffici della motorizzazione civile rispettivamente competenti;

**VISTA** la nota n.218993 del 09/11/2020 con la quale la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità unitamente al Comitato Centrale ha precisato che per ragioni di economia dell'azione amministrativa, le verifiche telematiche disposte dal Comitato Centrale sono riferibili in questa occasione anche alla posizione delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e che nei confronti delle imprese cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province specificamente indicate nell'elenco allegato alla nota del Comitato Centrale vanno adottati dai competenti Uffici della motorizzazione civile i relativi provvedimenti di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio alla professione con eliminazione dal REN;

**CONSIDERATO**

- che l'iscrizione nel Registro delle imprese ha, per le società di capitali e le società cooperative, effetto costitutivo della loro capacità e soggettività giuridica mentre per le ditte individuali e le società di persone ha effetto dichiarativo di pubblicità legale nel senso che gli atti eventualmente assunti dalle citate imprese in carenza del requisito dell'iscrizione non sono opponibili a terzi;
- che, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: ..... un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria...";
- che la perdita del requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese determina il venir meno in modo irrimediabile del requisito di stabilimento di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché la capacità giuridica d'agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata determinando così integrando l'ipotesi di cui all'art. 20 punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

**RITENUTO**, quindi, per i motivi sopra detti, che il provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con la conseguente eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori possa essere adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa interessata per la contestazione del loro attuale stato di irregolarità, posto che tale contestazione non potrebbe produrre alcun effetto in quanto rivolta a soggetti che non detengono la capacità e soggettività giuridica necessaria per poter produrre controdeduzioni;

**TENUTO CONTO** che l'intervenuta inesistenza giuridica dei destinatari del provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo potrebbe rendere assai difficoltosa se non impossibile l'attività di notifica uti singuli della comunicazione di avvio del procedimento di eliminazione e di cancellazione suddetti e che, nel caso di specie, possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tramite apposita pubblicazione per un congruo periodo sui siti dell'Amministrazione;

**VISTO** l'avviso di avvio del procedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo adottato ai sensi 8 della legge 7 agosto 1990,

n.241 e pubblicato sul sito [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it), Sezione Amministrazione trasparente e sul sito tematico [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it), Sezione Amministrazione trasparente, sul sito dell'Ufficio della motorizzazione civile di Padova

[www.ilportaledellautomobilista.it/gms/organizzazione/74](http://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/organizzazione/74)

dal 10/11/2020 al 30/11/2020 ;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e alla cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori delle imprese di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

## **DISPONE**

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché ai sensi dell'art. 20, punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione per le imprese riportate nell'allegato elenco con eliminazione delle stesse dal Registro elettronico nazionale nonché la loro cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori.

2. Il presente provvedimento è reso esecutivo in forma massiva tramite il Registro elettronico nazionale ed il sistema telematico della banca dati dell'Albo nazionale degli autotrasportatori le cui procedure operative sono svolte a cura della Direzione generale per la motorizzazione-Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa, è notificato tramite pubblicazione sul sito web [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it), Sezione Amministrazione trasparente e sul sito tematico [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it), Sezione Amministrazione trasparente, sul sito dell'Ufficio della motorizzazione civile di Padova [www.ilportaledellautomobilista.it/gms/organizzazione/74](http://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/organizzazione/74)

dal 15/12/2020 al 31/12/2020 .

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione iniziale sul suddetto sito web.

**IL DIRETTORE**

Richiesta massiva: elenco imprese interrogate

Numero	Identificativo	Denominazione
1	BNCMSM75R27A494A	LO9650042G BIANCO MASSIMILIANO
2	SLVLGN60H21G665O	PD2455997T SILVESTRI LUIGINO
3	SGNGRG52L16G224L	PD2456992X SEGANTIN GIORGIO
4	SGLGPP57P21G224P	PD2457162F SEGALA GIUSEPPE
5	SVRDMS75P11F382B	PD2457279U SEVARIN DEMIS
6	PVNRNT60H15F091F	PD2457348Z PIOVAN RENATO
7	DLLGPP64A08G224D	PD2457352M DALLE RIVE GIUSEPPE
8	MRCLDR72E04F382H	PD2457587S MERCEDATA LEANDRO
9	GRGGCR56D22L407P	PD2457663M GREGGIO GIANCARLO
10	MCHMRC67B23G224I	PD2458946J MICHELAN MARCO
11	SBBNRC71M03G224X	PD2458953R SABBADIN ENRICO
12	CRTNGL71D10C352R	PD2458954J CURTO ANGELO
13	BGCDGN59E22Z118V	PD2459107K BOGIC DRAGAN
14	GRLRRT58M71A906G	RO2602638M GUARALDO ROBERTA
15		PD2459696R AUTOTRASPORTI CAUZZO FRAI
16		PD2459713R BEAUTY LOGISTIK
17	CCCMHL89D22G224M	PD2460124G GECCATO MICHELE
18	BSSTMR80L61F382I	PD2460164Q BUSSOLIN TAMARA
19	GLLMRA65A51C638L	PD2460170S GALLO MARIA
20	GLSMRZ51D29G224T	PD2460337M GALESSO MAURIZIO
21	LAIXNG79E04Z210S	BO3715153W LAI XING
22	SPNRIU64B25Z140L	PD2460446K SPINOVSKI IURIE
23	BTTTCST63H09G224O	PD2460489S BETTELLA CRISTIANO
24		PD2460483H N.B.T.
25	RSUDLM70S07Z129Z	PD2460555Q URS DANIEL MARCEL
26	CHTFRN89R01Z129G	PD2460592E CHITESCU FLORENTIN-DUMITRI
27		PD2460595H CONSORZIO VENETO CONTAINI
28	FCCFRC78D16G224B	PD2460759C FECCHIO FEDERICO
29	CPVLNE75M42G224G	PD2461095U AUTOTRASPORTI QUADRINI DI
30	MRNMTT79A26D442J	PD2461159Q MARANGOTTO MATTEO
31	SNTFLV75S23A001J	PD2461184S OLTRE LA PLASTICA DI FLAVIO
32	GRBLGO83P01Z140X	PD2461211C GREBENEA OLEG
33	LLLLVS76P19D325B	VE2255804P LELLO LEVIS